

**LA CONVENTION EUROPÉENNE**

LE SECRETARIAT

**Bruxelles, le 5 février 2003 (07.02)**  
**(OR. it)**

**CONV 538/03**

**CONTRIB 231**

**NOTE DE TRANSMISSION**

---

Émetteur : Secrétariat

Destinataire : La Convention

---

Objet: Contribution présentée par MM. Lamberto Dini et Marco Follini, membres de la  
Convention  
– "Le fonctionnement des institutions"

---

Le secrétaire général de la Convention a reçu la contribution figurant en annexe de  
MM. Lamberto Dini et Marco Follini, membres de la Convention.

Contributo alla Convenzione europea presentato da Lamberto Dini e Marco Follini, rappresentanti del Parlamento italiano

## **Il funzionamento delle istituzioni**

Sul documento (CONV 477/03) relativo al funzionamento delle istituzioni si può osservare quanto segue:

### **a) Parlamento Europeo**

Converrebbe inserire nel Trattato almeno i principi di base della procedura elettorale uniforme, in modo da renderla generalmente obbligatoria. Si potrebbe anche immaginare di stabilire che l'elezione del Parlamento Europeo avvenga in ogni paese nello stesso giorno.

### **b) Consiglio**

Occorre che nel futuro assetto istituzionale venga con chiarezza garantito il principio di separazione tra funzioni legislative e funzioni esecutive. Sarebbe pertanto opportuno creare un'apposita formazione del Consiglio dei ministri cui attribuire il ruolo di seconda Camera rappresentativa degli Stati. Un Consiglio per gli affari legislativi composto dai ministri per gli affari europei che potrebbe essere presieduto a rotazione dal rappresentante di ciascuno Stato membro. Si conserverebbe così l'istituto della rotazione semestrale per una figura istituzionalmente rilevante, così da rendere visibile la posizione di parità tra gli Stati e mantenere la preziosa risorsa rappresentata dal diretto coinvolgimento di ogni singolo paese nell'azione di impulso dell'attività dell'Unione. Dovrebbe essere altresì realizzata la separazione tra il Consiglio Affari generali e quello per le relazioni esterne; quest'ultimo dovrebbe essere presieduto dal Ministro europeo degli Affari esteri. Nella disciplina del Consiglio l'elemento chiave, di gran lunga più rilevante, è comunque il voto a maggioranza, come regola senza eccezione; anche una sola deroga per ogni paese è sufficiente a paralizzare il sistema, tanto più se riferita a venticinque Stati. Quanto alla ponderazione del voto, il sistema attuale obbliga ad una

revisione ad ogni nuova adesione. La soluzione più semplice, costituita dalla maggioranza sia dei paesi membri sia della popolazione, ovvierebbe a tale inconveniente.

#### c) Commissione

La Commissione che sarà istituita nel 2004 dovrebbe, secondo il Trattato di Nizza, essere l'ultima nella quale ogni Stato è rappresentato. Ciò consentirebbe ai nuovi membri che entreranno nell'Unione a quella data di maturare una prima esperienza del lavoro in Commissione, il che ne renderebbe anche per essi più accettabili le decisioni. A partire dalla Commissione successiva il numero dovrebbe essere ridotto (portandolo ad esempio a dodici Commissari), sulla base di una rotazione paritaria. Ai futuri paesi di nuova adesione, a cominciare da Romania e Bulgaria, potrebbe essere concesso inoltre di essere inclusi nella Commissione nel tratto iniziale della loro appartenenza all'Unione. Un elemento innovativo potrebbe essere dato dalla maggiore autonomia del Presidente nella scelta dei Commissari, secondo un criterio di equilibrio geografico e politico. Non sarebbe invece consigliabile modificare l'attuale meccanismo di decisione a maggioranza semplice all'interno del Collegio, poiché si finirebbe per renderne meno efficace e trasparente il funzionamento. Non è nemmeno opportuno, per le stesse ragioni, istituire due livelli di Commissari. La soluzione all'eccesso di dimensioni è nella riduzione del numero di Commissari al disotto di quello degli Stati.

#### d) Corte di Giustizia

Il lavoro della Corte di Giustizia è destinato a crescere, in funzione dei nuovi membri, della loro inesperienza comunitaria, della maggiore disomogeneità dell'Unione, dell'abolizione della struttura a pilastri e quindi delle maggiori garanzie giurisdizionali che ciò comporta, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni. Per quanto riguarda le norme che regolano il funzionamento della Corte, occorrerebbe anche qui introdurre una maggiore flessibilità e quindi ricorrere più frequentemente al criterio della maggioranza.

#### e) Consiglio europeo

La disciplina e l'organizzazione del Consiglio europeo dovrebbe essere funzionale al suo ruolo di organo di indirizzo cui spetta essenzialmente dare impulso politico all'Unione. Circa la sua presidenza, la proposta più coerente ed innovativa per superare la precarietà derivante dalla rotazione semestrale, è quella di attribuire alla stessa persona la funzione

di Presidente del Consiglio e quella di Presidente della Commissione. Questo "Presidente dell'Europa" dovrebbe essere scelto dal Consiglio europeo e confermato dal Parlamento europeo.

Bisognerebbe comunque evitare che il Consiglio europeo diventi un'ulteriore istanza decisionale; ciò finirebbe per indurre a rinviare sistematicamente le decisioni dei livelli inferiori alla determinazione della struttura di vertice. Il Consiglio europeo dovrebbe invece restare un organo di indirizzo o una sorta di capo di Stato collettivo.